

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

INDICE

ARTICOLO 1

- FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 2

- NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO

ARTICOLO 3

- DURATA IN CARICA, SOSTITUZIONE E REVOCA DEI MEMBRI DELL'ORGANISMO

ARTICOLO 4

- CALENDARIO E MODALITÀ DELLE RIUNIONI

ARTICOLO 5

- FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO

ARTICOLO 6

- DECISIONI DELL'ORGANISMO

ARTICOLO 7

- OBBLIGHI DI RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

ARTICOLO 8

- MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Articolo 1 - Finalità e ambito di applicazione

- 1.1 È istituito presso TWENTIETH CENTURY FOX ITALY S.p.A. Inc. (di seguito "XXCF" o "Società") un Organismo con funzioni di vigilanza e controllo (di seguito "Organismo") in ordine al funzionamento, all'efficacia, all'adeguatezza ed all'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito "il Modello") adottato da XXCF al fine di prevenire i reati da cui può derivare la responsabilità amministrativa della Società, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" (di seguito il "Decreto").
- 1.2 Il presente Regolamento è predisposto da XXCF al fine di disciplinare il funzionamento dell'Organismo, individuando, in particolare, poteri, compiti e responsabilità allo stesso attribuiti.
- 1.3 Nell'espletamento delle sue funzioni, l'Organismo deve uniformarsi a principi di autonomia ed indipendenza.
- 1.4 Onde garantire il principio di terzietà, l'Organismo è collocato in posizione di staff al Vertice della Società, riportando e rispondendo direttamente all'Amministratore Delegato e al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 2 - Nomina e composizione dell'Organismo

- 2.1 Il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare l'Organismo di Vigilanza.
- 2.2 L'Organismo è un organo formato da uno a tre membri effettivi. In caso di Organismo monocratico, il Consiglio di Amministrazione può in qualsiasi momento decidere di mutare il numero dei componenti dell'Organismo, nominando ulteriori membri che andranno ad affiancare quello in carica fino alla scadenza. In caso di pluralità di membri, l'Organismo provvederà a nominare il Presidente tra uno di essi.
- 2.3 I membri dell'Organismo possono, qualora lo ravvisino opportuno, nominare un segretario cui affidare i compiti operativi.
- 2.4 I membri dell'Organismo vengono scelti tra soggetti particolarmente qualificati ed esperti nelle materie legali e nelle procedure di controllo.
- 2.5 Onde garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo, possono essere scelti membri sia esterni che interni, privi di compiti operativi.
- 2.6 I membri dell'Organismo non devono avere vincoli di parentela con il Vertice aziendale, né tantomeno possono essere legati alla Società da interessi economici rilevanti (es. partecipazioni azionarie rilevanti); essi devono, inoltre, essere liberi da qualsiasi situazione che possa generare in concreto conflitto di interesse.
- 2.7 L'Organismo deve essere dotato di mezzi finanziari e logistici adeguati a consentirne la normale operatività. A tal fine il Consiglio di Amministrazione di XXCF provvede a dotare l'Organismo di un idoneo budget per l'espletamento delle sue funzioni oltre ad eventuali spettanze dei suoi membri.

Articolo 3 – Durata in carica, sostituzione e revoca dei membri dell’Organismo

- 3.1 I componenti dell’Organismo restano in carica per anni tre ed il mandato può essere rinnovato per uguale periodo.
- 3.2 Nel caso in cui il Presidente o un componente dell’Organismo incorrano in una delle cause di incompatibilità di cui al punto 2.5 e 2.6, il Consiglio di Amministrazione di XXCF, previa istruttoria (acquisizione degli elementi a comprova del fatto e sentito l’interessato), stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale deve cessare la situazione di incompatibilità. Trascorso tale termine senza che l’incompatibilità sia cessata, il Consiglio di Amministrazione deve revocare il mandato.
Il mandato sarà, altresì, revocato:
- qualora sussistano circostanze tali da far venir meno i requisiti di autonomia ed indipendenza richiesti dalla Legge;
 - qualora vengano meno i requisiti di onorabilità di cui al punto 2.4.
- 3.3 Nel caso in cui intervenga una delle seguenti circostanze: rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza di un membro effettivo dell’Organismo, il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere a deliberare la nomina del relativo sostituto.
- 3.4 Nel caso in cui intervenga una delle seguenti circostanze: rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza del Presidente, a questi subentra il membro effettivo più anziano, che rimane in carica fino alla data in cui il Consiglio di Amministrazione delibera la nomina del nuovo Presidente dell’Organismo.
- 3.5 È facoltà dei componenti dell’Organismo di Vigilanza rinunciare in qualsiasi momento all’incarico. In tal caso, essi devono darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione per iscritto motivando le ragioni che hanno determinato la rinuncia. In caso di rinuncia da parte di tutti i membri dell’Organismo, la rinuncia non avrà effetto sino alla nomina dei nuovi componenti da parte del Consiglio di Amministrazione. Negli altri casi, la rinuncia avrà effetto immediato.
- 3.6 Per tutelare l’Organismo di Vigilanza dal rischio di una ingiustificata revoca del mandato conferito ad uno dei suoi componenti da parte del Consiglio di Amministrazione, viene stabilito che quest’ultimo potrà deliberarne la revoca soltanto per giusta causa.
A tale riguardo, per giusta causa di revoca dovrà intendersi:
- l’interdizione o l’inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda uno dei componenti dell’Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un’infermità che, comunque, comporti l’assenza dal luogo di lavoro per un periodo superiore a sei mesi;
 - un grave inadempimento dei propri doveri così come definiti nel presente Modello;
 - una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto, passata in giudicato, ovvero un procedimento penale concluso tramite il c.d. "patteggiamento", ove risulti dagli atti l’omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell’Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;

- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico di uno dei membri dell'Organismo di Vigilanza per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico di uno dei componenti dell'Organismo di Vigilanza ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Nei casi sopra descritti, il Consiglio di Amministrazione provvederà a nominare il nuovo componente dell'Organismo di Vigilanza in sostituzione di quello cui sia stato revocato il mandato.

Qualora, invece, la revoca venga esercitata, sempre per giusta causa, nei confronti di tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione provvederà a nominare un nuovo Organismo di Vigilanza.

Nel caso in cui sia stata emessa una sentenza di condanna, il Consiglio di Amministrazione, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, potrà altresì disporre – sentito il Collegio Sindacale - la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza o di uno dei suoi membri e la nomina di un Organismo di Vigilanza *ad interim* o la nomina di un nuovo membro.

Articolo 4 – Calendario e modalità delle riunioni

L'ODV si riunisce:

- periodicamente, con cadenza almeno trimestrale, sulla base di un calendario definito all'inizio di ciascun esercizio e coerentemente con le esigenze derivanti dal Piano di Attività definito per ciascun esercizio;
- su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale;
- su richiesta di almeno due (2) dei suoi componenti;
- al ricevimento di una Segnalazione che riporti un rischio di commissione dei reati ex D.Lgs 231/2001 e/o di violazione del Modello.

Ogni riunione verrà verbalizzata ed il verbale relativo, sottoscritto dai partecipanti, verrà inserito in un apposito libro (denominato "libro dell'OdV") che dovrà essere custodito dall'OdV stesso insieme con il presente regolamento ed ogni altra documentazione inerente l'attività dell'Organismo.

In ossequio a quanto stabilito dal Modello, periodicamente, e comunque con cadenza almeno annuale, salvo casi di urgenza o casi di presunta violazione del Modello, l'OdV dovrà incontrarsi con:

- il Collegio Sindacale;
- gli attori rilevanti in materia di sistema di controllo interno/compliance;
- gli attori rilevanti in materia di sistema di gestione della sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Obiettivo di detti incontri sarà principalmente il confronto ed il coordinamento con i soggetti coinvolti nell'implementazione del sistema di controllo, ciascuno secondo l'area di propria pertinenza, al fine di acquisire flussi informativi specifici e consentire all'OdV di cogliere opportunità di miglioramento dei presidi in essere ai fini dell'efficacia del Modello.

Alle riunioni aventi ad oggetto segnalazioni o valutazioni circa l'operato di un componente dell'OdV e/o proposte di provvedimenti da adottare nei confronti di un componente dell'OdV, questo non potrà prendere parte.

Articolo 5 – Funzioni e poteri dell'Organismo

5.1 L'Organismo ha il compito di svolgere le seguenti attività:

- a) Vigilare sull'osservanza del Modello stesso;
- b) Raccogliere, elaborare e conservare ogni informazione rilevante ai fini della verifica dell'osservanza del Modello;
- c) Vigilare sulla efficacia nel tempo del Modello, con particolare riferimento ai comportamenti riscontrati nell'ambito aziendale;
- d) Suggestire aggiornamenti del Modello nell'ipotesi in cui si renda necessario e/o opportuno effettuare correzioni e adeguamenti dello stesso, a seguito delle mutate condizioni aziendali e/o legislative;
- e) Segnalare tempestivamente all'organo amministrativo qualsiasi violazione del Modello ritenuta significativa, di cui sia venuto a conoscenza per segnalazione da parte dei dipendenti o che abbia accertato l'Organismo stesso. Nel caso di segnalazioni anonime e non in forma scritta, l'Organismo le valuterà a sua discrezione a seconda della gravità della violazione denunciata;
- f) Comunicare e relazionare periodicamente (almeno ogni sei mesi) all'organo amministrativo circa le attività svolte, le segnalazioni ricevute, gli interventi correttivi e migliorativi del Modello ed il loro stato di realizzazione. Trasmettere, con periodicità annuale, al Consiglio di Amministrazione una relazione contenente i seguenti elementi:
 - l'attività complessivamente svolta nel corso dell'anno;
 - le attività cui non si è potuto procedere per giustificate ragioni di tempo e risorse;
 - i necessari e/o opportuni interventi correttivi e migliorativi del Modello ed il loro stato di realizzazione.
- g) Individuare e valutare l'opportunità dell'inserimento di clausole risolutive nei contratti con Consulenti, Collaboratori, Procuratori, Agenti e Terzi che intrattengono rapporti con la Società, nell'ambito delle attività aziendali potenzialmente esposte alla commissione dei reati di cui al citato Decreto;
- h) Verificare e controllare periodicamente le aree/operazioni a rischio individuate nel Modello ed effettuare una ricognizione delle attività aziendali con lo scopo di individuare le aree a rischio di reato e suggerirne l'aggiornamento e l'integrazione, ove se ne ravvisi l'opportunità;
- i) Segnalare, sulla base dei risultati ottenuti, le strutture aziendali competenti per l'elaborazione di procedure operative e di controllo intese a regolamentare adeguatamente lo svolgimento delle attività, al fine di implementare il Modello.

5.2 Per lo svolgimento degli adempimenti elencati al comma precedente, all'Organismo sono attribuiti i poteri seguenti:

- a) Emanare disposizioni interne intese a regolare l'attività dell'Organismo. Queste dovranno essere adeguatamente motivate (es. disposizioni dettate da situazioni di urgenza od opportunità), saranno emanate in autonomia dall'Organismo di Vigilanza, senza essere in contrasto con le norme della Società;
- b) Avere accesso ad ogni documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle

- funzioni attribuite all'Organismo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- c) Avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, della collaborazione di altri soggetti di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda opportuno per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello;
 - d) Richiedere a qualsiasi dipendente e/o dirigente della Società tutte le informazioni, i dati e/o le notizie utili per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso;
 - e) Sollecitare le strutture preposte per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari in caso di violazioni accertate del Modello e dei suoi elementi costitutivi.
- 5.3 Ai fini di un migliore e più efficace espletamento dei compiti e delle funzioni attribuiti all'Organismo, quest'ultimo può delegare uno o più specifici adempimenti ai singoli membri dell'Organismo. In ogni caso, anche in ordine alle funzioni delegate dall'Organismo a singoli membri dello stesso, la responsabilità derivante da tali attività ricade sull'Organismo nel suo complesso.

Articolo 6 – Decisioni dell'Organismo

L'Organismo, se a composizione collegiale, adotta le proprie decisioni a maggioranza. In caso di parità prevale la decisione del Presidente o, in difetto, del componente più anziano.

Articolo 7 – Modifiche del Regolamento

Eventuali modifiche al presente regolamento possono essere apportate unicamente a mezzo di delibere validamente adottate dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Organismo di Vigilanza all'unanimità o di uno dei Consiglieri, e comunque anche di soggetti interni alla Società, previo parere obbligatorio non vincolante dell'Organismo stesso.

Articolo 8 - Obblighi di riservatezza delle informazioni

- 8.1 I componenti dell'Organismo devono osservare la riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni.
- 8.2 I componenti dell'Organismo devono assicurare la riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso – con particolare riferimento alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello e dei suoi elementi costitutivi - e devono astenersi dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate, per fini diversi da quelli indicati dall'art. 6 D.lgs. 231/01. In ogni caso, ogni informazione in possesso dei membri dell'Organismo è trattata in conformità con la legislazione vigente in materia e, in particolare, in conformità con il Testo Unico in materia di protezione dei dati, D. Lgs.vo 30 giugno 2003, n. 196.